

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII

Sicurezza e Protezione Civile

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

*Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it*

Prot. nr.10/P

Oggetto: STOP e senso vietato in via N. Cassarà + via Ragusani nel Mondo.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.55 del 09/01/2020, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini motivazionali, con la quale è stata regolata la sosta sull'intera via N. Cassarà, strada limitrofa ai locali della Questura di Ragusa;

VALUTATO che la conformazione della predetta via presenta un restringimento della carreggiata prima dell'immissione sulla via Ragusani nel Mondo per cui, essendo stata disposta la sosta su entrambi i lati, si ritiene necessario adottare un provvedimento per rendere a senso unico di marcia questo tratto finale;

VALUTATO, inoltre, che la manovra di immissione dei veicoli provenienti da via N. Cassarà che intendono proseguire la marcia sulla via Ragusani nel Mondo risulta alquanto pericolosa, occorre regolare l'intersezione e poiché quest'ultima raccoglie un maggiore flusso di veicoli transitanti si rende necessario modificare con l'istituzione di un nuovo provvedimento quanto previsto dall'art. 145 comma 2 del C.d.S.;

CONSIDERATO ciò sulla via N. Cassarà si ritiene di adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) l'obbligo di circolare con il senso unico di marcia, con direzione consentita da via Isp. Lizzio a via Ragusani nel Mondo, sul tratto finale dove la carreggiata si restringe;
- 2) l'obbligo di fermarsi e dare precedenza "STOP" per i veicoli che da via N. Cassarà intendono immettersi sulla via Ragusani nel Mondo;

RITENUTO, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato al fine di cui sopra, per la tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

- 1) **l'obbligo di circolare con senso unico di marcia e cioè in direzione consentita da via Isp. Lizzio a via Ragusani nel Mondo, sul tratto finale di via N. Cassarà dove la carreggiata si restringe;**
- 2) **l'obbligo di fermarsi e dare precedenza "STOP" per i veicoli che da via N. Cassarà intendono immettersi sulla via Ragusani nel Mondo;**

AVVERTE

Che i trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ragusa, ricorso al *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al *Tribunale Amministrativo Regionale di Catania* a sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o in alternativa al *Presidente della Regione Siciliana* entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente, nonché all'albo informatico dell'Ente.

Dal Palazzo di Città, li 01 giugno 2020



*IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Puglisi*